

REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 557/2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha evidenziato la necessità di precisare meglio alcune disposizioni di detto regolamento.

(2) Occorre chiarire che i requisiti relativi alle informazioni che devono figurare sugli imballaggi di trasporto si applicano anche agli imballaggi di trasporto contenenti uova destinate alla trasformazione.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽³⁾, le disposizioni relative alla stampigliatura non si applicano alle uova consegnate per la trasformazione direttamente all'industria alimentare e all'industria non alimentare. Tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento (CE) n. 1028/2006 per lasciare agli Stati membri la possibilità di prendere queste misure a livello nazionale. Tuttavia, per consentire alle amministrazioni degli Stati membri di attuare le nuove norme, il regolamento (CE) n. 557/2007 ha stabilito un periodo transitorio di un anno, dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008, per la stampigliatura delle uova prodotte nella Comunità destinate alla trasformazione. Non sono state previste misure transitorie analoghe per il prodotto importato da paesi terzi. Per evitare un trattamento ineguale, occorre pertanto stabilire un periodo transitorio fino al 30 giugno 2008 per le disposizioni relative alla stampigliatura delle uova prodotte in paesi terzi e importate nella Comunità per fini di trasformazione.

(4) È opportuno che le uova importate da paesi terzi siano stampigliate nel paese di origine con il relativo codice paese, secondo la norma internazionale «ISO 3166 codici paese».

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 557/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 557/2007 è modificato come segue:

1) nell'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull'imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su tale imballaggio fino al momento in cui le uova non sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.»

2) nell'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 30 giugno 2008 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1028/2006 non si applicano alle uova prodotte nella Comunità e raccolte dall'operatore alimentare stesso, riconosciuto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, direttamente dai suoi fornitori abituali; in tal caso, la consegna avviene sotto l'intera responsabilità dell'operatore alimentare, che si impegna ad utilizzare le uova esclusivamente per la trasformazione;

⁽¹⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1028/2006 (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1).

b) per le uova, diverse dalle uova di categoria A, importate da paesi terzi gli Stati membri possono esentare gli operatori dell'industria alimentare che ne facciano richiesta dagli obblighi di stampigliatura stabiliti nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1028/2006, se i prodotti sono importati da paesi terzi che figurano negli elenchi e da operatori autorizzati a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 853/2004; tuttavia le uova suddette sono consegnate all'industria solo se la loro destinazione finale ai fini della trasformazione è controllata in conformità della procedura prevista nell'articolo 296 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*); in tali casi il documento di controllo T5 reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato V.

3) nell'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il relativo codice paese ISO 3166.»;

4) il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro:* яйца, предназначени изключително за преработка, съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 557/2007.
- *in spagnolo:* huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 557/2007.
- *in ceco:* vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 11 nařízení (ES) č. 557/2007.
- *in danese:* æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 557/2007.
- *in tedesco:* Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 557/2007.
- *in estone:* eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 557/2007 artikli 11.
- *in greco:* αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 557/2007.
- *in inglese:* eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 11 of Regulation (EC) No 557/2007.
- *in francese:* oeufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l'article 11 du règlement (CE) nº 557/2007.
- *in italiano:* uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 557/2007.
- *in lettone:* olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 557/2007 11. pantu.
- *in lituano:* tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 557/2007 11 straipsnio reikalavimus.
- *in ungherese:* A 557/2007/EK rendelet 11. bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás.
- *in maltese:* bajd destinat esklussivament għall-ipproċessar, f'konformità ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru. 557/2007.
- *in olandese:* eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 557/2007.
- *in polacco:* jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 11 rozporządzenia (WE) nr 557/2007.
- *in portoghese:* ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 557/2007.
- *in rumeno:* ouă destinate exclusiv procesării, conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 557/2007.
- *in slovacco:* vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 557/2007.
- *in sloveno:* jajca, namenjena izključno predelavi, v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 557/2007.
- *in finlandese:* Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 557/2007 11 artiklan mukaisesti.
- *in svedese:* Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 557/2007.»